REGOLAMENTO (CEE) N. 2502/74 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 1967/74 per quanto riguarda gli importi massimi del premio per una ordinata immissione in commercio di taluni bovini adulti destinati alla macellazione e che istituisce un regime di premio per il mantenimento del bestiame bovino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 22 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1967/74 (3) ha istituito un regime di premio per una ordinata immissione in commercio di taluni bovini adulti destinati alla macellazione;

considerando che, per rendere più efficace tale regime, occorre aumentare gli importi massimi del premio;

considerando che, date le strutture attuali delle aziende delle regioni per le quali gli Stati membri sono autorizzati a non applicare il premio per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne, istituito dal regolamento (CEE) n. 1353/73 (4), è opportuno permettere a detti Stati membri di concedere un premio unico per il mantenimento del bestiame nelle regioni in questione, in luogo del premio istituito dal regolamento (CEE) n. 1967/74;

considerando che è necessario limitare la concessione del premio unico alle aziende che non contano più di 20 bovini;

considerando che occorre fissare l'importo di tale premio ad un livello tale da costituire un incentivo a mantenere le giovenche gravide o le vacche nell'azienda per un periodo relativamente lungo;

considerando che è tuttavia opportuno limitare la concessione del premio ad un massimo di 10 capi per azienda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1967/74 è sostituito dal seguente:

« Il premio non può superare i seguenti importi:

Mese	*u.c. per capo*
agosto 1974	20
settembre 1974	30
ottobre 1974	42
novembre 1974	42
dicembre 1974	52,50
gennaio 1975	63
febbraio 1975	73,50 »

Articolo 2

Gli Stati membri autorizzati a non applicare gli articoli da 1 a 4 del regolamento (CEE) n. 1353/73 nelle regioni di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento possono concedere in tali regioni, a richiesta del produttore, singolo o associato, in luogo del premio previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1967/74, un premio unico di mantenimento del bestiame per giovenca gravida o per vacca detenuta da un'azienda che non conti più di 20 bovini, fino a concorrenza di un massimo di 10 capi per azienda.

Articolo 3

1. L'importo unitario del premio unico di cui all'articolo 2 è di 33 unità di conto. Esso è pagabile in due rate uguali, di cui la prima è considerata un anticipo al beneficiario.

2. Per poter fruire del premio, ogni produttore deve dimostrare esaurientemente all'autorità competente che, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2, il numero dei bovini da lui detenuti non è superiore a 20.

3. Inoltre, la concessione del premio è subordinata all'impegno scritto del produttore di detenere, durante un periodo di almeno 7 mesi dalla data di presentazione della domanda, nell'azienda gestita a tale data, le

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 206 del 27. 7. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 18.

giovenche gravide o le vacche per le quali egli chiede la concessione del premio.

4. L'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), c) e i), e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1967/74 si applicano al premio unico previsto dall'articolo 2.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 7 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 ottobre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET